



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.02/2011 DEL 31/01/2011

**"L.R. 20 DICEMBRE 2005, N.18 "ISTITUZIONE
DEL PARCO NATURALE REGIONALE TERRA DELLE
GRAVINE". MODIFICHE"**





REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ecologia
Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

Relazione illustrativa

Fase istitutiva del Parco

In attuazione della Legge Regionale n. 19/1997 (contenente "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette nella Regione Puglia"), che già individuava le aree naturali denominate "Gravine arco Jonico" (SCHEDA B1) e "Zona collina e boschi di Massafra" (SCHEDA B11), all'interno del territorio dei Comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di San Giuseppe, Statte e Villa Castelli, con la L.R. n. 18 del 20 dicembre 2005 è stato istituito il Parco Naturale regionale "Terra delle Gravine".

In sede di preconferenza fra gli enti interessati, sottoscritta in data 12 febbraio 2001, la perimetrazione originaria dell'istituendo Parco ricopriva una superficie complessiva di circa 51.185 ettari. In data 24/12/2001, la Provincia di Taranto, di concerto con la Comunità Montana della Murgia Tarantina ed i Comuni di Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Massafra, Montemesola e Statte, chiedevano di sospendere ogni decisione sulla perimetrazione del Parco anche in virtù dell'inserimento della Gravina di Villa Castelli in provincia di Brindisi fra le aree naturali di cui all'art. 5 della L.R. n. 19, così come modificato dal comma 2 dell'art. 46 della L.R. n. 7 del 21 dicembre 2001. Pertanto, si procedeva ad aggiornare la preconferenza istitutiva, allargandola al Comune di Villa Castelli. In questa seconda fase di preconferenze si svolgevano quattro incontri (rispettivamente, in data 29 luglio 2002; 15 ottobre 2003; 5 e 22 marzo 2004), intervallati da approfondimenti tecnici con le diverse Amministrazioni Comunali interessate.

Durante tale fase veniva concertata e tracciata una nuova perimetrazione dell'area naturale protetta, riducendone la superficie originaria, all'incirca, da 51.000 a 29.000 ha., nel tentativo di conciliare le esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale del territorio con quelle scaturenti dalla vocazione agricola e produttiva dell'area in base alle informazioni e alle indicazioni emerse nel corso degli incontri con i diversi soggetti interessati.

Successivamente, in data 6 Agosto 2005, la Giunta Regionale approvava il disegno di legge (DDL) per l'istituzione del Parco. In data 28/10/2005, in applicazione dell'art. 6, commi 5 e 6, della L.R. n. 19/1997, si svolgeva la Conferenza dei Servizi con la partecipazione degli Enti Locali interessati. Sul DDL approvato in Giunta, con l'allegata cartografia, il competente Comitato tecnico-scientifico esprimeva il proprio parere favorevole in data 7 novembre 2005.

Con un emendamento, in sede di approvazione della legge istitutiva da parte del Consiglio Regionale (L.R. 20 dicembre 2005, n. 18), all'art. 1 è stato aggiunto il seguente comma 3: "(...) le aziende private agricole e zootecniche nonché i titolari di diritti reali ricadenti nei territori di cui al comma 2 possono, per il tramite delle associazioni di categoria più rappresentative, presentare istanza di esclusione dal Parco e di inclusione per gli stessi soggetti non compresi nella perimetrazione del Parco.

A seguito di tale facoltà concessa dalla norma, sono giunte, a partire dalla primavera del 2006, numerose istanze di esclusione (solo tre con richiesta di inclusione) che hanno interessato i Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Martina Franca, Crispiano, Statte, Grottaglie, Montemesola.

Servizio Legislativo della G.R.
A.P. dott. Vincenzo Ambruosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola CORVASCE



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ecologia

Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

Conferenza dei Servizi

1. Sedute di Marzo e Settembre 2009

Il 1° marzo 2009 è stata avviata la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 6 della LR 19/97 e art. 1 comma 3 della LR 18/2005, che ha preso atto della sostanziale impossibilità di sottrarre le aree di maggior pregio naturalistico (boschi, pascoli, solchi gravinali, habitat di interesse comunitario), poiché ciò comporterebbe inevitabilmente lo snaturamento delle finalità indicate nell'art. 2 della L.R. 18/2005, che puntano a salvaguardare e recuperare le biocenosi, gli habitat e le specie animali e vegetali, in particolare quelle individuate nelle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. D'altra parte, anche l'esclusione dal Parco delle aree agricole determinerebbe una forte frammentazione con indubbi problemi di tabellazione e difficoltà di gestione, attesa anche l'importanza riconosciuta agli agroecosistemi nella tutela degli equilibri naturali.

Alla luce di tali ed altre considerazioni, la seduta del 2 settembre 2009, prosiegua di quella di marzo, si è conclusa con la richiesta unanime dei convenuti alla Regione Puglia di riscontrare puntualmente tutte le istanze pervenute, secondo le modalità concordate in tale sede, ossia di:

- escludere dal Parco le aree relative ad istanze di esclusione ammissibili aventi uso "agricolo" e "produttivo non agricolo" e ricadenti sui bordi dell'area naturale protetta;
- introdurre una zona che comprenda le aree agricole in cui non vengano tutti i divieti specifici imposti dalla normativa di tutela del Parco, ma in cui comunque permanga la destinazione agricola.

1.1. Attività Regione Puglia conseguente alle sedute di Marzo e Settembre

Il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha dato seguito a tali impegni riscontrando tutte le istanze secondo i criteri di cui sopra. Sulle istanze ritenute amministrativamente ammissibili è stata quindi svolta l'istruttoria tecnica verificando e valutando la congruità delle richieste formulate con le finalità istitutive del Parco, elencate nell'art. 2 della citata L.R. n. 18/2005, allo scopo di garantire la possibilità di un'efficace tutela ed una corretta gestione del Parco.

Sulla base di tale istruttoria, sono state accolte parzialmente le istanze in considerazione della destinazione agricola e della localizzazione marginale dell'area e che quindi non si ponevano in contrasto o erano inconciliabili, con le finalità di cui alle lettere a), c), d), e) ed i) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 18/2005.

Pertanto la Regione ha inviato opportuno preavviso di mancato accoglimento dell'istanza di comunicazione in applicazione dell'art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni a partire da dicembre 2009.

1.1.1. Revisione della normativa e della perimetrazione

Contestualmente è stato avviato il procedimento di revisione della LR n. 18/2005 con l'obiettivo di ridurre e/o mitigare i vincoli e i divieti gravanti su tutte le aree a destinazione agricola o aree parzialmente/totalmente trasformate dagli usi antropici ricomprese all'interno del perimetro del Parco (zona 2), proponendo un DDL il cui art. 2 prevedeva che "all'interno della nuova zona 2 non trovano applicazione le norme e i divieti di cui ai commi da 1 a 8 dell'art. 4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme tutela) fatta eccezione per l'utilizzo e il rispetto delle tipologie edilizie e tecnologie costruttive di tradizione storica locale nonché per il divieto di aprire nuove cave, di esercitare l'attività venatoria".

Servizio Legislativo della G.R.

A. P. Vincenzo Ambruosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola CORVASCE

Pagina 2 di 7





REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ecologia
Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

mutare la destinazione dei terreni (rispettivamente art. 4 comma 6 e lettere a), d) ed m) del comma 7 della LR 18/2005)".

È stata inoltre modificata la zonizzazione, utilizzando come riferimento la *carta di uso del suolo* disponibile sul sito www.sit.puglia.it, in modo tale da comprendere all'interno dell'esistente zona 2, di cui all'art. 3 comma b della LR 18/2005, esclusivamente aree agricole o aree parzialmente/totalmente trasformate dagli usi antropici. Anche il perimetro esterno è stato leggermente variato, escludendo tra coloro che ne hanno avanzato istanza, alcune aree già ricadenti sui bordi del perimetro del Parco, utilizzate a scopi produttivi e considerate marginali ai fini degli obiettivi di conservazione posti dal Parco (superficie esclusa pari a poco più di 300 ha).

Con l'art. 1 (*Aggiornamento della cartografia*) del DDL, secondo cui *"la cartografia allegata alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18, è sostituita da quella allegata alla presente legge"*, si è proposta la sostituzione della nuova cartografia a quella di cui alla LR 18/2005, comunque a tutt'oggi vigente, portando l'estensione del Parco a circa 27.600 ha, suddivisi fra zona 1 (22.070 ha) e zona 2 (5.530 ha).

La Giunta Regionale nella seduta del 24 Novembre 2009 ha preso atto del DDL *"Legge Regionale 20 dicembre 2005, n. 18, di Istituzione del parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Modifiche normative e aggiornamento della cartografia"*, avviando il procedimento di approvazione della norma ed inviando il testo alla competente commissione consiliare.

2. Sedute di Settembre, Ottobre e Novembre 2010

Atteso il termine della legislatura, rinnovata con le elezioni di aprile 2010, il procedimento di revisione normativa è stata riavviata e quindi, in data 7 Settembre 2010, è stata convocata una nuova Conferenza dei Servizi, con l'obiettivo di proseguire e chiudere le attività intraprese. In tale occasione i Comuni presenti, prima di esprimersi, hanno chiesto di prendere visione della cartografia contenente la ripermimetrazione: a tal proposito è stato dato mandato all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità di trasmettere, in formato *shape-files*, la cartografia richiesta (ciò è prontamente avvenuto con nota prot. n. A00_SP1 10/09/2010 - 0001571) e di mettersi a disposizione delle municipalità per valutare le eventuali criticità e/o richieste di variazioni minime del perimetro, laddove vi erano evidenti incongruenze.


Tuttavia, alla data della seduta del 20 ottobre 2010 della Conferenza dei Servizi, non tutti i Comuni avevano provveduto ad ottemperare alla verifica con gli Uffici regionali delle modifiche evidenziate, e da loro stessi richieste, nei termini condivisi nella sede della Conferenza di servizi del 7 settembre 2010.

In questa sede, da più parti, è stata avanzata la richiesta di concedere deroghe all'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco. A tale riguardo si è rilevato che la lettera d) dall'art. 4 della LR 18/2005, che esplicitamente vieta l'esercizio della caccia nel Parco, trova il suo fondamento nell'art. 11 comma 3 lettere a) e f) della L. 394/91 *"Legge quadro sulle aree protette"*, fatte salve deroghe - previste dalla LR 18/2005 - per eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco.

È stata quindi convocata la Conferenza dei servizi decisoria per il 9 novembre 2010, successivamente spostata al giorno 25 dello stesso mese, alla sola presenza dei Comuni chiamati ad esprimersi

Servizio Legislativo della G.R.
A.E. dott. Vincenzo Ambruosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCIO





REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ecologia

Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

conclusivamente sulla proposta di ripermimetrazione. Si è inoltre precisato che in assenza di un formale parere, si intendeva acquisito l'assenso per silenzio ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Si è stabilito inoltre che per supportare l'efficacia giuridica dei confini del Parco l'art. 1 comma 4 della L.R. n. 18/2005 dovesse essere integrato, prevedendo inoltre la pubblicazione sul B.U.R.P., l'affissione agli Albi pretori degli Enti interessati, la pubblicazione sui siti web istituzionali in formato vettoriale e la valenza normativa di tale perimetro in formato digitale.


Nel frattempo, nel giorno 28 ottobre 2010, presso la sede dell'Ufficio Parchi della Provincia di Taranto, hanno avuto luogo gli incontri trilaterali con i singoli Comuni e con la Provincia di Taranto per discutere dei nuovi confini del Parco al fine di valutare le eventuali modifiche proposte al perimetro trasmesso dalla Regione. Nel corso di tali incontri si è provveduto, di concerto con i Comuni, ad effettuare le eventuali modifiche del perimetro del parco richieste dagli stessi, laddove esse risultavano compatibili con il mandato conferito dalla Conferenza. Le risultanze di tali incontri, opportunamente verbalizzate ed in atti sono state inviate a ciascun Comune con nota prot. n. AOO_SP1 3/11/2010 - 0001912. Inoltre per due Comuni (Statte e Grottaglie) il dott. Pierfrancesco Semerari dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia ed i tecnici della Provincia di Taranto, unitamente ai rappresentanti municipali, hanno svolto idonei sopralluoghi, opportunamente verbalizzati, in data 4 novembre 2010.

Ed ancora in data 20 novembre 2010 il dirigente ing. Antonello Antonicelli e la funzionaria ing. Rossana Racioppi hanno preso parte, su delega dell'Assessore Barbanente, al Consiglio comunale straordinario proprio sul tema specifico del Parco "Terra delle Gravine", che si è svolto nella sede municipale di Castellaneta.

A seguito di tutte queste iniziative in data 22 novembre 2010 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi alla sola presenza dei Comuni e delle Province. Il perimetro del Parco e la sua zonizzazione qui rappresentate, contenevano le modifiche introdotte a seguito degli incontri trilaterali e dei sopralluoghi. Tali modifiche, tra l'altro, assicuravano, inoltre, che il perimetro sia attestato su confini fisici, facilmente visibili, anche al fine di consentire la migliore individuazione dei confini del parco e la conseguente tabellazione.

Nel corso di tale Conferenza, considerando le richieste fatte da Confindustria in occasione della Conferenza del 20 ottobre 2010, si è stabilito di modificare l'art. 4 comma 7 lettera a della LR 18/2005, aggiungendo dopo il periodo "aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni" la frase "e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali".

Ed inoltre è stato riverificato l'art. 2 del D.D.L. che presentava alcune incongruenze che involontariamente avrebbero potuto penalizzare in termini di premialità la zona 2, modificandolo in tali termini: "Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, nelle aree o porzioni di aree comprese all'interno della zona 2 di cui alla lettera b del comma 1 dell'art. 3, non trovano applicazione le norme e divieti di cui all'art. 4 comma 7, fatta eccezione per le lettere a), d) ed m)".



Servizio Legislativo della G.R.
A.P. Dott. Vincenzo Ambruosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCE pagina 4 di 7



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ecologia

Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

Considerando ancora le perplessità avanzate in sede di Conferenza dal Sindaco del Comune di Mottola, su proposta dell'Assessore Barbanente si è convenuto di modificare ancora l'art. 2 togliendo la frase "Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7" per ottenere quindi "Nelle aree o porzioni di aree comprese all'interno della zona 2 di cui alla lettera b del comma 1 dell'art. 3, non trovano applicazione le norme e i divieti di cui all'art. 4 comma 7, fatta eccezione per le lettere a), d) ed m)".

Sempre nel corso della Conferenza, il cui verbale è stato inviato con nota prot. n. AOO_SPI 17/12/2010 - 0002218, sono state apportate alcune piccole ed ultime modifiche al perimetro nei Comuni di Statte e Crispiano. I lavori della Conferenza decisoria si sono chiusi con grande soddisfazione avendo raggiunto l'intesa con i seguenti Comuni Castellaneta, Crispiano, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Palagianello, Palagiano, San Marzano, Statte e Villa Castelli.


2.2. Dati finali perimetro

In conclusione, dall'analisi delle superfici delle due zone in cui è stato suddiviso il Parco, emerge la seguente articolazione in relazione alle varie proposte:

	LR 18/2005	DDL 2009	Novembre 2010
Zona 1	19.774,62	22.071,00	21.853,00
Zona 2	8.135,08	5.515,00	5.623,00
Totale	27.909,70	27.586,00	27.476,00

Una valutazione più approfondita della zonizzazione considerando l'uso del suolo mostra le seguenti variazioni:

	2005		2009		2010		Δ 2005-2009		Δ 2005-2010	
	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2
Colture arboree	1.121	2.315	1.120,53	2.205,67	1.066	2.217	0	-110	-55	-99
Colture erbacee	1.656	2.745	1.646,13	2.575,18	1.562	2.593	-10	-169	-94	-152
Colture agricole miste	134	317	135,15	309,33	131	309	2	-8	-3	-8
Boschi	8.876	628	9.493,36	1,39	9.535	2	618	-627	659	-626
Macchie	6.527	1.020	7.543,83	2,3	7.545	28	1.016	-1.018	1.018	-992
Pascoli	1.082	677	1.742,86	38,3	1.708	82	661	-638	626	-595
Aree estrattive	148	90	144,99	88,19	82	88	-3	-2	-66	-2
Zone residenziali	8	117	10,09	116,5	7	115	2	-1	-1	-3
Aree industriali/artigianali	72	63	76,8	55,61	75	55	5	-7	3	-8
Reti viarie/energetiche	97	108	107,97	94,93	97	91	11	-13	1	-16
Canali e bacini	16	15	26,44	4,36	28	4	10	-11	12	-11
Cantieri/depositi	14	36	17,17	33,65	14	34	3	-2	0	-2
Aree sportive	3	4	3,78	3,91	1	6	0	0	-2	
Totale	19.755	8.134	22.069	5.529	21.852	5.623				



Servizio Legislativo della G.R.
A.P. dott. Vincenzo Ambruosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCE



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ecologia

Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

Si rileva, ancora, che l'uso del suolo relativo ad ambiti caratterizzati da elevata naturalità (e già assoggettata ad un regime vincolistico stringente) ha costituito sempre una componente maggioritaria nell'area naturale protetta, che ha subito un lieve aumento nelle successive revisioni

	LR 18/2005	DDL 2009	Novembre 2010
Boschi, macchie, pascoli	18.809	18.822	18.900
Percentuale	67,44%	68,20%	68,79%

Si allega alla presente copia delle stampe delle tre tavole, in cui è riportato il perimetro dell'area naturale protetta, modificato a seguito degli incontri trilaterali e della Conferenza dei Servizi del 22 novembre 2010, sovrapposto all'IGM in scala 1:50.000.

TANTO PREMESSO SI PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE LEGGE REGIONALE, CHE MODIFICA LA L.R. 18/2005, COSTITUITA DAI SEGUENTI ARTICOLI:

Articolo 1

Aggiornamento della cartografia

1. La cartografia allegata alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Articolo 2

Modifiche normative

1. Nell'art. 1 ("Istituzione dell'area naturale protetta") della medesima L.R. 18/2005 al comma 1, dopo la frase "La perimetrazione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine", ricadente sui territori dei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli, è riportata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata alla presente" inserire la seguente frase "e sul BURP, oltre che affissa agli Albi pretori degli Enti interessati e pubblicata sui siti web istituzionali in formato vettoriale. Tale perimetro in formato digitale ha valenza normativa".
2. Nell'art. 4 ("Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela") della medesima L.R. n. 18/2005, dopo il comma 8, inserire il seguente comma: "9. Nelle aree o porzioni di aree comprese all'interno della zona 2 di cui alla lettera b del comma 1 dell'art. 3, non trovano applicazione le norme e i divieti di cui all'art. 4 comma 7, fatta eccezione per le lettere a), d) ed m)".
3. Nell'art. 4 ("Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela") della medesima L.R. n. 18/2005 dopo il comma 7 lettera a della LR 18/2005 dopo il periodo "aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni" inserire la seguente frase "e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali".



Servizio Legislativo della G.R.
A.P. dott. Vincenzo Ambruosi

L comunque nei limiti dei volumi già autorizzati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCE





REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ecologia
Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

I funzionari dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

Ing. Rossana Racioppi *Rossana Racioppi*


Dott. For. Pierfrancesco Semerari *Pierfrancesco Semerari*

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Ecologia - Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Ing. Antonello Antonicelli *Antonello Antonicelli*

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche Abitative
Prof.ssa Angela Barbanente

Angela Barbanente



Servizio Legislativo della G.R.
A.P. dott. Vincenzo Ambruosi

- 7 -



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCE
Nicola Corvasce

Handwritten signature

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA
Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

L. R. n. 10/2002 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette"
D. G. n. 10/2002 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette"

B11 / ZONA COLLINA E BOSCHI DI MASSAFRA


data: 22 Novembre 2010
scala: 1:25.000

Legge Regionale n. 10/2002 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette"

Parco Regionale "Terra delle Gravine" - Zona 1 - Zona 2


Tavola 1 di 3


Scala grafica riportata in modo indicativo i confini delle aree naturali protette. La planimetria originale strutturata in fogli numerici georeferenziati è depositata presso l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità dell'Ass. Ecologia



A.P. Dott. *Ambrósio*

STANZA DEL SERVIZIO
Dott. *Ambrósio*





REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA
Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

R. n. 19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette"

1 - GRAVINE DELL'ARCO IONICO
 11 - ZONA COLLINA E BOSCHI DI MASSAFRA

Modalità di penetrazione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"	data: 22 Novembre 2010
a cura del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità	Aggiorn.:
	Scala: 1:25.000

Legenda


Linee Administrative
 Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" Zona 2

Tavola 2 di 3
 su base 1988 in scala 1:50.000

La presente cartografia ripone in modo indicativo i confini delle aree naturali protette. La penetrazione originale, strutturata in formato numerico georeferenziato e depositata presso il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità dell'Ass. Ecologia

9

9 di 2



REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA
Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

L. R. n. 19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette"
 B1 - GRAVINE DELL'ARCO IONICO
 B11 - ZONA COLLINA E BOSCHI DI MASSAFRA

Modello di cartina di penetrazione
 del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"
 elaborato dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
 data: 22 Novembre 2010
 aggiorn.:
 scala: 1:25.000



Legenda:
 - Linea amministrativa
 - Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" - Zona
 Tavola 3 di 3
 su base IGM in scala 1:50.000
 La presente cartografia riporta in modo indicativo i confini dell'area naturale protetta. La penetrazione originale, strutturata in formati numerici georeferenziati, è depositata presso l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità dell'Ass. Ecologia.

10-3

Regione Puglia
Servizio Legislativo della Giunta Regionale

AOO 027
25/01/2011 - 0000053
Protocollo: Ingresso



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Prot. n. AOO_116/547/BIL

Bari, 18 GEN. 2011

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE



AL SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA G. R.

AL SERVIZIO ECOLOGIA

AL SERVIZIO PERSONALE

AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

LORO SEDI

OGGETTO: Seduta di Giunta regionale del 30.12.2010. Trasmissione schema di d.d.l. "L.R. 20 dicembre 2005, n. 18, "Istituzione del parco naturale regionale "Terra delle Gravine" - Modifiche".

Con riferimento alla nota n. AOO_022 - n. 1393 del 30 dicembre 2010 del Segretario Generale della Giunta regionale, pari oggetto, si prende atto di quanto attestato nella relazione tecnica al d.d.l. circa l'estraneità delle norme in argomento alla disciplina di cui all'art. 34 della l. r. 28/2001 in quanto non comportanti nuove o maggiori spese ovvero minori entrate per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO
(Angelosante ALBANESE)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA
(Mario AULENTA)

Servizio Bilancio e Ragioneria
Ufficio Bilancio

Via Caduti di tutte le guerre, 15
Italia 70126 Bari

Info
Tel (+39) 080 540 36 18
Fax (+39) 080 540 45 86
Mail a.albanese@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it



REGIONE PUGLIA

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ecologia

REFERITO TECNICO

(art. 34, L.R. n. 28/2001)


OGGETTO: SDL Codice Cifra: ECO/SDL/2010/000 L.R. 20 dicembre 2005, n. 18, *“Istituzione del parco naturale regionale “Terra delle gravine””* – Modifiche.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

SI DICHIARA CHE LE DISPOSIZIONI RECAE DAL SDL IN OGGETTO SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Ecologia -
Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione,
la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione
delle opere pubbliche

Ing. Antonello Antonicelli



Visto del Servizio Ragioneria

(art. 34 L.R. N. 28/2001 e art. 6 Regolamento DGR n. 395/94)

- Nulla-osta a quanto sopra evidenziato
- Parere negativo per

Data:

